

CONDIZIONI DI CONSEGNA VERSIONE 01.03.2020

1. Note generali

EGLO Schweiz AG viene di seguito denominata "EGLO". EGLO considera valide esclusivamente le seguenti Condizioni di contratto come base giuridica per un'adeguata elaborazione di ordini e consegne. Le presenti Condizioni di contratto disciplinano tutti i rapporti commerciali attuali e futuri con l'acquirente. Le modifiche e le integrazioni alle presenti Condizioni avranno valore legale solamente se concordate per iscritto. L'acquirente dichiara espressamente di non modificare le presenti Condizioni inviando le proprie. Tuttavia, se queste sono state o saranno inviate, tali condizioni - nella misura in cui esse contraddicono le Condizioni di contratto di EGLO - saranno espressamente rifiutate da EGLO. In tutte le situazioni in cui le Condizioni di EGLO non prevedono alcuna regolamentazione, EGLO rifiuta espressamente qualsiasi disposizione contenuta nelle condizioni di contratto dell'acquirente.

2. Offerta - accettazione

Le offerte di EGLO sono senza impegno e non vincolanti. Dopo il ricevimento degli ordini, il contratto si conclude solo al ricevimento della conferma d'ordine scritta, in ogni caso, al più tardi al momento della consegna della merce. Gli accordi, anche verbali, stabiliti dai rappresentanti di EGLO acquistano un valore vincolante esclusivamente a seguito della conferma scritta o della consegna della merce.

3. Consegna

Le date di consegna riportate nella conferma d'ordine sono da considerarsi indicative, le consegne si effettuano generalmente franco fabbrica / magazzino. L'acquirente potrà far valere i propri diritti derivanti da un eventuale ritardo nella consegna solo se la data di consegna è stata confermata per iscritto da EGLO come "vincolante". Sono ammesse sia consegne anticipate che consegne parziali da parte di EGLO, salvo diversamente concordato per accordo scritto. Qualora la consegna da parte di EGLO dovesse subire dei ritardi a causa di circostanze imprevedibili e non colpose (per esempio, azioni industriali, interruzione dell'esercizio, difficoltà di trasporto, carenza di materie prime, provvedimenti amministrativi - in relazione anche ai fornitori precedenti), EGLO ha il diritto, a propria discrezione, di recedere in toto o in parte dal contratto o di rinviare la consegna al termine dell'impedimento. Le richieste di risarcimento danni sono escluse in questi casi, nella misura consentita dalla legge. EGLO si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche.

4. Trasporto

Il trasporto avviene franco fabbrica o franco magazzino sempre a rischio dell'acquirente. Il rischio di perdita o deterioramento della merce viene trasferito all'Acquirente nel momento in cui EGLO consegna la merce a uno spedizioniere o a un vettore, al più tardi al momento in cui questa lascia la fabbrica / il magazzino. Se si concorda per iscritto una consegna in porto franco, EGLO avrà il diritto esclusivo di scegliere il mezzo di trasporto. La merce sarà assicurata contro i danni da trasporto solo su espressa richiesta e a spese dell'acquirente.

5. Prezzi e condizioni di pagamento

Tutti i prezzi si intendono al netto dell'IVA e del nolo franco fabbrica o magazzino, salvo diversamente concordato per iscritto. EGLO addebita un nolo forfettario pari al 10% del valore netto

della merce per ordini inferiori al valore netto di CHF 500.00, tuttavia non inferiore a CHF 25.00. Per ordini superiori al valore netto di CHF 500.00 non sarà addebitato alcun costo di trasporto. Il prezzo di acquisto dovrà essere corrisposto entro i termini concordati. Salvo diverso accordo scritto, il pagamento delle fatture deve essere effettuato al netto entro 30 giorni. Nel caso in cui sia stato concordato uno sconto, la detrazione dello sconto dalle nuove fatture non sarà consentita finché le fatture insolute dell'acquirente non sono state corrisposte. EGLO accetta esclusivamente pagamenti bancari. I pagamenti tramite POST, assegno o cambiale sono considerati esclusivamente a titolo di pagamento. Tutte le spese e le commissioni bancarie relative al trasferimento o all'incasso di cambiali o assegni saranno a carico dell'acquirente. I pagamenti effettuati dall'acquirente, indipendentemente da qualsiasi impegno da parte di quest'ultimo, compenseranno la passività più lunga in essere dell'acquirente al momento del pagamento. In questo caso EGLO addebiterà prima gli interessi di mora e le spese e solo successivamente l'importo insoluto. In caso di protesto di una cambiale o di mancato pagamento di una fattura insoluta, tutte le fatture diventeranno esigibili con effetto immediato, senza necessità di costituzione in mora. In caso di mancato pagamento, l'acquirente è tenuto a corrispondere un interesse di mora superiore dell'8% al rispettivo tasso di base. In caso di mora, l'acquirente è tenuto, anche se non è responsabile del ritardo nel pagamento, a rimborsare a EGLO le spese di esazione, nella misura in cui queste siano necessarie per un'adeguata azione legale e siano ragionevoli in relazione al credito. L'acquirente è tenuto inoltre, in caso di coinvolgimento di un'agenzia di recupero crediti, a rimborsare a EGLO le spese sostenute, nella misura in cui non superino i tassi massimi degli onorari delle agenzie di recupero crediti secondo le disposizioni legali e amministrative, nonché gli interessi di mora stabiliti per legge. Qualora EGLO fosse in grado di dimostrare un danno maggiore derivante dal ritardo nel pagamento, l'acquirente dovrà risarcire anche tale danno. In definitiva, qualsiasi ulteriore danno, in particolare il danno derivante dalla maturazione di interessi più elevati su eventuali conti anticipi EGLO a seguito del mancato pagamento, deve essere risarcito, indipendentemente dalla responsabilità della morosità.

6. Restituzione della merce e compensazione

EGLO non è generalmente tenuta ad accettare la restituzione della merce ordinata in toto o in parte su richiesta dell'acquirente. Tuttavia, qualora EGLO dovesse accettare la restituzione e dovesse risultare un saldo a credito per l'acquirente, EGLO compenserà tale saldo a credito con i crediti insoluti dell'acquirente. L'eventuale saldo a credito dell'acquirente che superi tale importo sarà riscattato esclusivamente sotto forma di fornitura. La relativa richiesta di rimborso deve essere fatta valere entro 12 mesi dalla data di rientro della merce che ha originato il credito dell'acquirente, pena la decadenza. L'acquirente gode dei diritti di compensazione solo se le sue contropartite sono definite valide giuridicamente, incontestabili o esplicitamente riconosciute da EGLO. EGLO avrà la facoltà di compensare se i crediti non sono ancora esigibili.

7. Diritto di ritenzione

Il mancato rispetto dei termini di pagamento concordati o altre violazioni del contratto conferiscono a EGLO il diritto di esercitare il diritto di ritenzione per tutte le consegne in sospeso, di richiedere il pagamento anticipato o di recedere completamente dall'obbligo di consegna, previa notifica. Se, dopo la conclusione del contratto, si verificano o diventano note circostanze che giustificano l'ipotesi di un maggiore rischio di recupero dei crediti nei confronti dell'acquirente, EGLO ha il diritto di ritirare la fornitura, di richiedere l'aumento delle garanzie entro un periodo di tempo adeguato o il pagamento anticipato.

8. Cessione dei crediti

EGLO è autorizzata a cedere i propri crediti derivanti da forniture e prestazioni a fini di finanziamento.

9. Riservato dominio

La merce consegnata rimane di proprietà esclusiva di EGLO fino al completo pagamento del prezzo di acquisto (compresi eventuali interessi e costi). L'acquirente ha il diritto di rivendere la merce consegnata nel corso del normale svolgimento dell'attività. Tuttavia, egli dovrà cedere da subito a EGLO tutti i crediti pari all'importo finale della fattura (IVA inclusa) derivanti dalla rivendita ai propri clienti. Questo si applica a prescindere dal fatto che l'oggetto della fornitura sia stato rivenduto con ulteriori trasformazioni o meno. Eventuali lavorazioni o trasformazioni dell'oggetto della fornitura da parte dell'acquirente avvengono su incarico di EGLO, ma senza obbligo per lo stesso. In questo modo, EGLO acquisisce la comproprietà proporzionata del nuovo bene. L'acquirente mantiene la (com)proprietà di EGLO gratuitamente. L'acquirente è tenuto, in caso di rivendita dell'oggetto sottoposto al riservato dominio, a rendere visibile a EGLO la cessione nei propri libri contabili al momento del pagamento del prezzo di acquisto del cliente terzo ("cessione tacita") e a renderla nota a quest'ultimo su richiesta di EGLO ("cessione aperta").

10. Reclamo, garanzia, risarcimento danni

Le richieste di garanzia presuppongono che l'acquirente ispezioni prontamente la merce e notifichi immediatamente per iscritto a EGLO eventuali difetti palesi o occulti. In caso contrario la merce si considera approvata e l'acquirente non può più far valere diritti di garanzia, di risarcimento dei danni dovuti al difetto stesso o alla mancata denuncia di difetti. L'onere della prova che il difetto esisteva già al momento della consegna spetta all'acquirente. EGLO rimedierà ai difetti della merce consegnata tramite la sostituzione o l'eliminazione del difetto, a propria discrezione. Qualora le misure di cui sopra siano impossibili o comportino uno sforzo sproporzionato per EGLO, l'acquirente ha il diritto a una riduzione del prezzo o, salvo per un difetto minore, a recedere dal contratto. I costi di sostituzione, installazione o spese analoghe non saranno rimborsati. Non sussistono diritti di garanzia se e nella misura in cui l'acquirente stesso o terzi tentino di eliminare i difetti o di lavorare la merce senza il consenso scritto di EGLO. Sono esclusi dalla garanzia soprattutto quei difetti o danni derivanti dall'usura operativa, dalla normale usura, da un uso improprio o da un errore di funzionamento, dal funzionamento con tensione errata, incendio, fulmine, esplosione, umidità o simili. In assenza di un'esplicita garanzia scritta, EGLO non garantisce che la merce consegnata, oltre alle informazioni fornite da EGLO, soddisfi tutti i requisiti

dell'acquirente o che possa essere combinata con altri componenti nella selezione effettuata dall'acquirente.

11. Responsabilità

EGLO è responsabile, nell'ambito di applicazione della legge sulla responsabilità per danno da prodotti, per i danni alle persone e per i danni materiali subiti dal consumatore. EGLO risponde dei danni al di fuori dell'ambito di applicazione della legge sulla responsabilità per danno da prodotti solo in caso di dolo o colpa grave comprovati. È esclusa la responsabilità per negligenza lieve, nonché il risarcimento dei danni conseguenti e delle perdite finanziarie, dei risparmi non realizzati, della perdita di interessi o delle pretese di terzi nei confronti dell'acquirente. EGLO, così come i suoi fornitori a monte e subfornitori, non sono responsabili per i danni materiali subiti da un imprenditore. Si esclude qualsiasi risarcimento in caso di mancato rispetto di eventuali condizioni di montaggio, di messa in servizio e di utilizzo o delle condizioni di autorizzazione ufficiale da parte dell'acquirente. Le presenti limitazioni di responsabilità vengono trasmesse dall'acquirente agli eventuali clienti. Laddove la responsabilità di EGLO dovesse essere esclusa o limitata, ciò vale anche per la responsabilità personale dei dipendenti, degli operai, degli impiegati, dei rappresentanti e degli agenti di EGLO.

12. Luogo di adempimento, foro competente, legge applicabile
Il luogo di adempimento per le consegne sono gli stabilimenti o i magazzini di EGLO. Il luogo di adempimento per il pagamento delle forniture è la sede di EGLO Schweiz AG a 6032 Emmen, Svizzera. Come foro competente esclusivo per tutte le controversie legali derivanti dall'ordine e dalla sua esecuzione, viene concordato il tribunale che è localmente e di fatto responsabile della sede della rispettiva società di fornitura EGLO in conformità con le leggi procedurali. EGLO ha comunque la facoltà di risolvere le proprie controversie con l'acquirente presso il proprio foro competente generale. In caso di contenzioso, viene concordata l'applicazione esclusiva del diritto austriaco. È esclusa l'applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci (CISG).

13. Invalidità parziale

Qualora una delle condizioni di cui sopra sia o diventi inefficace, ciò non pregiudica la validità delle restanti disposizioni. Le disposizioni inefficaci vengono sostituite da quelle che più si avvicinano allo scopo commerciale del contratto e agli interessi reciproci delle parti contraenti.

Il presente documento è stato tradotto dalla lingua tedesca. In caso di divergenze tra questa versione e la versione originale, prevale la versione in lingua tedesca.